

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO E CONTROLLO ILLEGITTIMO DELLA SUA ATTIVITA'

Missione dell'informatore scientifico del farmaco è quella di occuparsi della informazione scientifica di determinate linee di prodotti farmaceutici presso la classe medica della zona di assegnazione, in piena autonomia pur rispettando l'orario lavorativo previsto dal contratto.

E' capitato che alcune società che formalmente si occupano di raccolta dati abbiano fornito ai medici tre schede riguardanti rispettivamente una *scheda visita I.S.F*, una *scheda riunioni/incontri* ed una *terza riassuntiva delle visite*. All'interno di ogni busta nella quale inserire le schede compilate da rispedire alla società, vi era scritto **un numero identificativo di ogni medico** al quale, come forma di ringraziamento, veniva poi offerto un abbonamento semestrale ad una rivista a scelta tra quelle indicate in un ulteriore scheda da rinviare *“con le schede dell'ultimo mese di collaborazione”*.

E' facile intuire che correlando il nome del medico (identificabile attraverso il n. assegnato sulla busta) con quello dell'azienda farmaceutica riportato sulle schede (o con il nome dei prodotti ivi descritti) è possibile un monitoraggio diretto sull'attività dei singoli informatori scientifici nelle rispettive zone di competenza al fine di esercitare un controllo illecito sugli stessi.

Se infatti i dati raccolti vengono forniti alle società farmaceutiche le stesse possono ricavare da questi i dati personali degli informatori/dipendenti per un fine non consentito preventivamente *ex art 7* Codice privacy che è il controllo illegittimo della frequenza delle visite dei propri dipendenti presso i medici loro assegnati, senza considerare che l'attività degli stessi è legata ad obiettivi strategici **indipendenti dal numero di visite effettuate** .

Inoltre, difficilmente gli informatori scientifici del farmaco sono adeguatamente informati di questa modalità di trattamento dei loro dati personali, e spesso ignorano che società di ricerche di mercato raccolgono dati ricollegabili ai loro nominativi in grado di “rivelare” illecitamente i loro dati personali e le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa.

Tale pratica, invero, costituirebbe anche violazione **dell'art 11** dello stesso Codice che prevede *“Modalità del trattamento e requisiti dei dati” stabilisce che “1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed*

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; [...] 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.”

Ne consegue che i dati raccolti attraverso le modalità sopra descritte **non possono ritenersi anonimi**, consentendo altresì l'applicazione del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici* (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190).

Infatti, in questo modo **il nome dell'informatore** diventa un "**dato identificativo indiretto**" attraverso "un insieme di modalità di caratteri associati o associabili ad una unità statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli" per cui lo stesso deve ritenersi, ex art. 4 del codice deontologico, quale "interessato" perciò "**identificabile** quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima" .

Come sopra accennato tale identificabilità consentirebbe un controllo diretto e illegittimo sull'attività degli informatori scientifici del farmaco.

Avv. Maria Rita Famà